

ALLEGATO 1)
CONVENZIONE TRA AZIENDA E _____ PER L'
EROGAZIONE DI PRESTITI SULL'ONORE EX ART. 17 c.3 L.R. 27/89

L'Azienda pedemontana sociale, codice fiscale 0246820348 (di seguito denominata Azienda)
legalmente rappresentato da _____, nato/a a
_____, il _____ in qualità di Direttore generale,
domiciliato per la carica presso la Sede dell'Azienda e legittimato a stipulare in nome, per conto e
nell'interesse dell'Azienda;

E

_____, codice fiscale _____ (di seguito
denominata Banca) con sede in via _____, rappresentata
da _____.
In qualità di _____

Considerato che:

- la L.R. 27/89 riconosce fra le tipologie di interventi socio - assistenziali posti in essere per il sostegno alle scelte di procreazione e agli impegni di cura verso i figli, i prestiti sull'onore che consistono nella concessione, attraverso apposite convenzioni con istituti di credito, di prestiti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati;
- la R.L. 8/93 integra la L.R.27/89 prevedendo la possibilità, anche per i singoli Comuni, di erogare prestiti sull'onore per gli interventi socio - assistenziali di propria competenza;
- la "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede all' art . 16 comma 4 che i Comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamento a tasso zero secondo i piani di restituzione concordati;

Considerato inoltre che:

- nell'allegato "D" delle delibere di Consiglio comunale:
 - n. 92 del 20/12/2007 del Comune di Collecchio;
 - n. 99 del 20/12/2007 del Comune di Felino;
 - n. 75 del 20/12/2007 del Comune di Montechiarugolo;
 - n. 60 del 21/12/2007 del Comune di Sala Baganza;
 - n. 91 del 17/12/2007 del Comune di Traversetolo;sono stati individuati i servizi conferiti all'Azienda speciale consortile "Pedemontana sociale";
- con le delibere di Consiglio Comunale
 - n. 46 del 11/06/2013 del Comune di Collecchio
 - n. 38 del 11/06/2013 del Comune di Felino
 - n. 38 del 11/06/2013 del Comune di Montechiarugolo
 - n. 37 del 10/06/2013 del Comune di Sala Baganza
 - n. 32 del 08/06/2013 del Comune di Traversetolo

i Comuni soprarichiamati hanno trasferito all'Unione la funzione relativa ai servizi sociali e socio assistenziali, approvando il relativo schema di convenzione;

- negli stessi atti citati al punto precedente si stabilisce che la funzione suddetta venga gestita mediante l'Azienda Pedemontana Sociale attraverso la cessione delle quote di capitale di dotazione dell'Azienda detenute da ciascun Comune all'Unione;
- la delibera n. 20/2013 del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense con la quale si recepisce la convenzione per la gestione unificata dei servizi sociali e socio-sanitari tra i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo.
- con delibera del Consiglio dell'Unione n. 37 del 20/12/2013 è stato approvato il contratto di servizio tra l'Unione e l'Azienda speciale consortile "Pedemontana sociale";
- con delibera del Consiglio dell'Unione n. 35 del 03/12/2014 è stata approvata una modifica al contratto di servizio tra l'Unione e l'Azienda speciale consortile "Pedemontana sociale" valido fino al 31/12/2018;
- che agli allegati 1, 2 e 3 del contratto di Servizio sopracitato, tra i servizi conferiti rientra anche l'erogazione di contributi economici.

Tutto ciò premesso fra le parti sopra identificate si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - BENEFICIARI

La Banca eroga i prestiti sull'onore previsti dall' art. 17 comma 3 della L.R. 27/89 a favore di cittadini per i quali l'Azienda abbia adottato apposito atto in ordine alla concessione del prestito. La concessione del prestito è subordinata all'impegno da parte del beneficiario e dell'eventuale cointestatario, a rimborsare la quota capitale del prestito, delle eventuali spese e di accessori, nei termini stabiliti al successivo art. 3, nonché degli eventuali interessi di mora.

Art.2 - IMPORTO E TASSO

La Banca si impegna a concedere, nei modi e nei tempi previsti dalla presente convenzione – all. 1 alla convenzione per il servizio di tesoreria, prestiti per un importo massimo pari a Euro **60.000,00** (sessantamila) totali da erogare nel periodo di vigenza della convenzione di tesoreria – 01.01.2019/ 31.12.2022.

L'importo massimo di ogni singola concessione da porre in essere sotto la forma di prestiti personali è di Euro **5.000,00** rimborsabili in un massimo di 36 mesi.

Il tasso di interesse è pari all' EURIBOR 3 mesi media mese precedente più SPREAD **1,7%** con aggiornamento all' 1.1 – 1.4 – 1.7 – 1.10 -di ogni anno.

L'Azienda corrisponde alla Banca gli interessi dovuti in un'unica soluzione attualizzata, entro il mese successivo alla data di stipula dei contratti di finanziamento e a fronte della presentazione dei relativi piani di ammortamento.

Il tasso di attualizzazione è pari al **3 %** (tre per cento)

Tali valori economici possono essere rivisti mediante accordo tra l'Azienda e la Banca.

Art.3 - RIMBORSO

Il finanziamento deve essere rimborsato entro un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi mediante rate mensili posticipate, con decorrenza dalla data della stipula, a carico del

beneficiario per quanto riguarda la quota capitale, le spese e gli accessori; a carico dell'Azienda per la quota di interessi da corrispondere nei modi e nei termini di cui all'art.2.

Il beneficiario deve pagare le rate alle singole scadenze, senza necessità di preavviso; autorizzando l'addebito sul conto corrente di cui è titolare, presso la Banca. Nel caso in cui non esistesse la titolarità di c/c verrà appositamente istituito un conto senza spese (o con spese a carico dell'Azienda). Per i pagamenti effettuati dal beneficiario oltre la scadenza verranno conteggiati gli interessi di mora pari all' EURIBOR 3 mesi media mese precedente aumentato di **2 punti** percentuali.

La Banca può consentire l'estinzione anticipata del finanziamento; in tal caso il beneficiario è tenuto a rimborsare il residuo debito in linea capitale e la Banca dovrà rimborsare all'Azienda gli interessi corrispondenti al periodo di ammortamento non fruito.

Art.4 - PROCEDURE

Gli interessati presentano la domanda di concessione di prestito sull'onore, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, agli sportelli dell'Azienda.

L'Azienda, verificato il possesso dei requisiti, adotta apposito atto dirigenziale per la concessione del prestito che trasmette alla Banca unitamente alla domanda dell'interessato corredata della documentazione e di tutti gli estremi anagrafici atti all'identificazione del richiedente.

La Banca, ricevuti dall'Azienda la domanda e l'atto dirigenziale relativo alla concessione, effettua l'istruttoria di sua competenza e in caso positivo e a suo insindacabile giudizio, provvede alla erogazione del prestito al beneficiario dandone comunicazione scritta all'Azienda e trasmette alla stessa, dopo la stipula, copia del contratto e del piano di ammortamento.

Art. 5 - GARANZIA

L'Azienda assiste con propria garanzia vincolando a favore dell'aggiudicatario, di volta in volta con apposito atto dirigenziale, l'intero importo dei prestiti sull'onore erogati e provvede alla copertura delle insolvenze maturate nei termini di cui al successivo articolo.

Nell'ipotesi in cui il totale degli importi delle rate scadute e del residuo debito in conto capitale sui prestiti erogati considerati insoluti superasse la percentuale del 25% sui finanziamenti in essere saranno sospese ulteriori erogazioni, in base ai dati forniti mensilmente dalla Banca all'Azienda, e le parti si ritroveranno per ridefinire i termini dell'accordo.

Art. 6 – MANCATO PAGAMENTO FINO A 2 RATE

Su apposita richiesta del beneficiario e in caso di gravi documentati motivi che inducano al mancato pagamento fino a 2 rate di restituzione del prestito, l'Azienda valuta la richiesta, ne definisce l'accettazione, e si fa carico degli ulteriori interessi per le protrazioni del rimborso ad un tasso pari a EURIBOR 3 mesi media mese precedente aumentato di **2 punti**.

Art. 7 - INSOLVENZA E RECUPERO

In caso di mancato pagamento di n. 3 rate da parte del beneficiario del prestito sull'onore e dopo averlo sollecitato al rispetto degli impegni presi, la Banca ne informa l'Azienda che, preso atto della comunicazione, provvede a verificare i motivi dell'insolvenza e la condizioni del beneficiario e adotta uno delle seguenti procedure;

A) Se ritiene giustificato il ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso dei prestiti, chiede alla Banca di sospendere ogni azione determinando il periodo entro il quale il beneficiario dovrà riprendere i pagamenti ovvero, in mancanza dei quali, si verificherà la risoluzione del prestito. Per questo periodo l'interesse verrà calcolato nei medesimi termini di cui l'art. 6 (EURIBOR 3 mesi

m.m.p.aumentato di **2 punti**). Restano a carico del beneficiario del prestito gli interessi di mora che dovranno essere versati dalla Banca al momento della ripresa dei pagamenti.

B) Nel caso di accertata gravità e assoluta impossibilità del beneficiario di provvedere alla restituzione del prestito, provvede al pagamento della quota capitale, delle eventuali spese ed accessori e degli interessi di mora entro 60 giorni successivi alla comunicazione della Banca.

C) Accerta la mancanza di volontà del beneficiario alla restituzione pur in presenza di condizioni oggettive che la permetterebbero e provvede al pagamento secondo le modalità del precedente punto B).

Art.8 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

I contratti di finanziamento, predisposti dall'Azienda su indicazione della Banca dovranno prevedere un'ipotesi di risoluzione contrattuale ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile.

Art.9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità per l'erogazione dei prestiti dalla data di approvazione della stessa e sino al 31/12/2022 e può essere rinnovata mediante adozione di apposito atto deliberativo.

Le garanzie già prestate dall'Azienda, in caso di cessazione del servizio di Tesoreria, rimarranno comunque operanti fino all'estinzione delle singole posizioni debitorie.

La registrazione è necessaria solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/86.

Art. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

La Banca e l'Azienda verificheranno, entro il 31/12 di ogni anno, l'andamento della gestione, definiranno gli importi da erogare nell'anno successivo e potranno concordare eventuali variazioni alla convenzione in base alle nuove esigenze che saranno maturate adeguando, se del caso, anche le relative condizioni economiche.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.